Il Presidente

della Sezione staccata di Brescia

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Considerato:

che lo Scrivente si trova attualmente in condizione di rischio derivante da immunodepressione, che lo qualifica come soggetto fragile, il quale, a' sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tuttora vigente, giusta art. 17 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con l. 18 febbraio 2022, n. 11, è di norma ammesso a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile: ovvero da un luogo che abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza (cfr. art. 4 del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto il 7 dicembre 2021, in https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf);

che l'art. 16, V comma, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con l. 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato, sino al 31 marzo 2022, la vigenza dell'art. 7-bis, I comma, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, il quale ora prevede che, fino alla scadenza della proroga, "in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19", anche i presidenti delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali "possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati";

che il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nel corso della seduta del 14 gennaio 2022, ha approvato una deliberazione, per la quale il citato art. 7 bis consente «*di motivatamente autorizzare lo svolgimento da remoto di una singola udienza, sulla scorta di comprovati impedimenti connessi all'emergenza Covid-19 del Personale di Magistratura e/o degli Avvocati che oggettivamente rendano particolarmente difficoltoso svolgere l'udienza nel sistema "misto", sulla base degli elementi previsionali disponibili al momento dì adozione del relativo decreto*».

Ritenuto:

che lo Scrivente non potrà, per le indicate condizioni di salute, essere fisicamente presente all'udienza camerale e pubblica della I Sezione del T.A.R. Brescia del 23 marzo 2022, che egli ritiene tuttavia sia proprio impegno istituzionale presiedere, non avendo altro impedimento che il rischio di contrarre, tra l'altro, la COVID-19: né sembra dubbio che il citato art. 26, comma 2 bis, gli consenta per questo, in via di eccezione, di svolgere in situazione protetta e cioè da remoto, presso la propria dimora, tale prestazione lavorativa;

che, quanto all'attuale sussistenza di una situazione eccezionale, correlata a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità, basta ricordare che, con il citato d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, nel testo convertito, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale, oltre ad ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, integrate dalle disposizioni di cui al d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con l. 4 marzo 2022, n. 18;

che la sede di Brescia non riuscirà a provvedersi tempestivamente della complessa e onerosa strumentazione necessaria a realizzare un'adeguata soluzione tecnica, la quale consenta un ordinato ed efficace svolgimento dell'udienza con il sistema "misto", in particolare per il caso, particolarmente complesso, che la partecipazione da remoto riguardi direttamente il presidente del Collegio, il quale, per la sua posizione, deve costantemente interloquire con i magistrati, i difensori e il segretario.

Tanto ritenuto e considerato, per le ragioni suddette,

DISPONE

a) che l'udienza camerale e pubblica del 23 marzo 2022 della prima Sezione si svolga, per tutti i ricorsi in trattazione, secondo quanto disposto dal citato art. 7-bis, "con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";

b) che ciò verrà comunicato ai difensori delle parti costituite con avviso della Segreteria della Sezione, in cui sarà altresì rappresentato che questi potranno partecipare all'udienza in teleconferenza con la trasmissione del link, se ne facciano espressamente richiesta **entro le ore 12 del giorno 21 marzo 2022**, *collegandosi poi in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, IV comma, dell'allegato 3 al decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa 28 luglio 2021* (in Gazz. Uff. 2 agosto 2021, n. 183). - Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico;

c) che, in deroga al precedente punto b), ad evitare superflue istanze in prevenzione, se la prima richiesta di parte, in riferimento ad un determinato ricorso, apparirà nella pagina SIGA riferita allo stesso ricorso **dopo le 10.00 del 21 marzo**, i difensori delle altre parti avranno **un termine di quattro ore** da tale comparizione per inviare la loro richiesta di partecipazione;

d) che, con la richiesta di partecipazione all'udienza, la parte esprime la propria libera volontà di intervenirvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;

e) che ciascuna delle parti può comunque non richiedere il link o non partecipare alla discussione orale, domandando per sé, in alternativa, con atto scritto, il passaggio della causa in decisione, **venendo così considerata presente a ogni effetto**;

f) che la richiesta di partecipazione da remoto di una parte **non produce conseguenze per le altre**, le quali saranno dichiarate assenti se non presenteranno una propria tempestiva richiesta di link ovvero la richiesta scritta di passaggio in decisione.

Il presente provvedimento sarà direttamente comunicato, a cura della Segreteria generale della Sezione staccata:

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, secondo quanto dallo stesso disposto con la citata deliberazione 14 gennaio 2022;
- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso la prima Sezione;
- al Dirigente della Sezione staccata;
- al Direttore di Segreteria della prima Sezione;

Sarà inoltre pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.

IL PRESIDENTE
Cons. Angelo Gabbricci

A. G.

GABBRICCI ANGELO
16.03.2022 00:11:32
GMT+01:00